



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

REGOLAMENTO ORGANICO **2025** **2028**

PROPOSTE DI MODIFICA

LA GIUNTA ESECUTIVA E' CHIAMATA AD APPROVARE
LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ORGANICO

LE MODIFICHE SI RENDERANNO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVE CON L'APPROVAZIONE DELLA G.E.

15 FEBBRAIO 2025
I GIUNTA ESECUTIVA

NUOVO TESTO

TITOLO 1
TESSERATI ED ORGANISMI AFFILIATI
CAPO I - TESSERATI
ART. 1- IL TESSERAMENTO DIRETTO
1. I soci ad honorem e i dirigenti centrali e periferici, eletti o nominati, devono essere tesserati all'Ente attraverso la Segreteria Generale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva.
2. Ogni soggetto nel tesserarsi all'Ente autorizza quest'ultimo all'uso dei dati personali ai sensi del Regolamento E.U.N. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, così come adeguato dal D.L. 101 del 2018 675 della L. del 31/12/1996, nonché all'utilizzo di materiale audio, foto e video relativo alle attività promosse o organizzate dall'Ente in cui il tesserato compare.
CAPO II - ORGANISMI AFFILIATI
ART. 2 - L'AFFILIAZIONE
1. Tutti gli organismi sportivi che intendono affiliarsi all'Ente devono:
a) Presentare domanda scritta redatta su appositi moduli e, qualora intendano essere inseriti nel registro RAS, introdurre, nella propria denominazione la dizione "Associazione (o Società) Sportiva Dilettantistica" e indicare il proprio Codice Fiscale e/o Partita Iva e la propria natura giuridica. Qualora svolgano l'attività di interesse generale di cui alla lettera t) dell'art.5 del Codice del Terzo settore e intendano essere iscritti al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), introdurre nella propria denominazione la dizione "Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione sociale" (ASD-APS) e indicare il proprio Codice Fiscale e/o Partita Iva e presentare apposita domanda per l'iscrizione al RUNTS.
b) Allegare la seguente documentazione:
b.1) copia dell'atto costitutivo;
b.2) copia dello Statuto sociale;
b.3) copia C.F. o P.I. dell'associazione;
b.4) copia del documento del Presidente/Legale Rappresentante
b.5) tesseramento di almeno 8 (otto) tra atleti, tecnici, dirigenti, soci, ecc.
b.6) tesseramento di almeno 100 (cento) soci se l'associazione si avvale del nulla

osta per la somministrazione di alimenti bevande.
2. Tutti gli organismi extra sportivi che intendono affiliarsi all'Ente devono:
a) Presentare domanda scritta redatta su appositi moduli e, qualora intendano essere iscritti al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), introdurre nella propria denominazione la dizione della categoria di Ente del Terzo Settore di cui si vuol far parte e indicare il proprio Codice Fiscale e/o Partita Iva.
b) Allegare la seguente documentazione:
c) copia dell'atto costitutivo;
d) copia dello Statuto sociale;
e) copia C.F. o P.I. dell'associazione;
f) copia del documento del Presidente/Legale Rappresentante
g) tesseramento di almeno 7 (sette) tra associati e volontari
3. Le domande di affiliazione devono essere presentate ad uno dei soggetti indicati dall'art. 6 comma 1 dello Statuto (qui definiti Enti Affilianti) che, dopo aver effettuato un controllo sulla regolarità della domanda e dei relativi allegati, provvede ad inoltrare il modulo di affiliazione alla Segreteria Generale, ed ha l'obbligo di trattenere copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e di trasmetterli in formato digitale alla Segreteria. Una volta ratificata l'affiliazione da parte della Giunta Esecutiva l'organismo sarà inserito ad ogni effetto nel Comitato territorialmente competente, nelle discipline che ha dichiarato di praticare e nei Settori e nelle Aree extra sportive ai quali ha dichiarato di aderire Qualora un organismo affiliato dichiara di praticare una disciplina per la quale è già stato costituito un Settore senza però aderire a quest'ultimo, l'avvenuta affiliazione o riaffiliazione di essa deve essere comunicata al competente responsabile di Settore per opportuna conoscenza. Per le discipline in cui non è stato costituito il Settore ai competenti Coordinatori devono essere comunicate le affiliazioni degli organismi che dichiarano di praticare le relative discipline.
4. Il Presidente Nazionale può accettare - in via provvisoria - l'affiliazione provvedendo a comunicarla al Comitato o al Delegato Provinciale competente per territorio ed all'Ente affiliante che ne darà comunicazione alla Società interessata.
5. In caso di reiezione della domanda da parte della Giunta Esecutiva, il provvedimento motivato deve essere comunicato all'ente affiliante che ne dà comunicazione alla Società interessata.

6. Le richieste di trasferimento di organismi già affiliati presso altro Ente Affiliante non sono ammesse.

7. Qualora l'ente affiliante non ritenga di dover accettare una domanda di affiliazione, deve comunque trasmetterla alla Giunta Esecutiva con parere motivato, affinché la Giunta Esecutiva stessa possa confermare o meno quanto stabilito dall'affiliante.

8. La Giunta Esecutiva per comprovate esigenze può disporre deroghe alle procedure di affiliazione di cui al presente articolo.

9. Gli enti del Terzo settore sono tenuti a segnalare all'interno del RUNTS la propria appartenenza alla rete ASI.

10. Lo Statuto sociale degli organismi affiliati deve prevedere l'assenza di fine di lucro e deve essere ispirato a principi democratici e di pari opportunità, ai sensi della Legge 289/2002, del Dlgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni; qualora una società affiliata svolga attività commerciale questa deve avere esclusivo carattere strumentale.

11. Lo Statuto sociale degli Enti del Terzo settore affiliati deve essere conforme a quanto disposto dal Codice del Terzo settore.

ART. 3 - IL TESSERAMENTO INDIRETTO

1. Gli organismi affiliati sono tenuti a tesserare gli iscritti (soci, volontari, dirigenti, tecnici ed atleti), utilizzando gli appositi moduli e pagando la quota annuale consigliata dalla Giunta Esecutiva.

2. Le richieste di tesseramento devono essere inoltrate al soggetto al quale viene presentata la domanda di affiliazione.

3. La tessera ha validità per l'anno associativo cui si riferisce. Mentre la copertura assicurativa è valida in base alle scelte effettuate in fase di affiliazione.

4. Il tesseramento comprende la copertura assicurativa per gli eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività previste dal contratto tra l'Ente e la compagnia assicuratrice, comunque nei limiti dei massimali assicurati; i Presidenti degli organismi affiliati sono tenuti a dar cognizione a tutti i tesserati del contratto di assicurazione.

5. Lo stesso organismo affiliato è tenuto a fornire all'Ente affiliante tutti gli elementi necessari al perfezionamento del tesseramento anche ai fini della copertura assicurativa. Qualora non adempia a quanto previsto dal comma che precede,

l'organismo affiliato manleva l'ASI da ogni azione eventualmente esperita dall'assicurazione a titolo di rivalsa.

6. Per quanto riguarda gli atleti, i tecnici e i volontari, attraverso il tesseramento, il Presidente dell'Associazione si fa garante che i medesimi abbiano ottemperato alla normativa vigente in merito alla tutela sanitaria prevista.

7. Ogni soggetto nel tesserarsi all'Ente attraverso un organismo affiliato autorizza l'ASI all'uso dei dati personali ai sensi del Regolamento E.U.N. 679/2016 dal D.L. 196/2000, così come adeguato dal D.L. 101 del 2018 l. n. 675 del 31/12/1996.

ART. 4 - RINNOVO AFFILIAZIONI

1. Le procedure relative ai rinnovi sono uguali a quelle previste dagli art. 2 e 3 del presente R.O., fatta eccezione per l'obbligo di allegare l'atto costitutivo, lo statuto, il certificato del Codice Fiscale e la copia del documento del Presidente.

2. Ai fini del mantenimento dell'affiliazione all'Ente, qualora un organismo, nel corso dell'anno sportivo, effettui cambiamento di denominazione o modifichi il proprio Statuto, deve darne comunicazione trasmettendo copia dell'atto da cui discende tale decisione all'ente affiliante, che ne informerà il Segretario Generale inviandogliene copia in via telematica

ART. 5 - QUOTE

1. Ogni organismo deve versare la quota deliberata annualmente dalla Giunta Esecutiva sia per l'affiliazione che per il tesseramento individuale.

L'Ente contribuisce, nei limiti delle sue disponibilità, all'attività ordinaria degli organismi affiliati, assistendoli anche tecnicamente e organizzativamente attraverso le strutture periferiche, i Settori e le Aree extra sportive.

TITOLO 2 - ORGANI STATUTARI

CAPO I - ORGANI CENTRALI

SEZIONE 1 – ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 6 - CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO

1. La Giunta Esecutiva indice l'Assemblea Nazionale ordinaria almeno 60 giorni prima della data di celebrazione, stabilendo altresì l'ordine del giorno.

2. Per poter partecipare all'Assemblea gli organismi affiliati devono regolarizzare l'affiliazione ed il tesseramento per l'anno in corso entro e non oltre quanto stabilito dall'Art. 12 dello Statuto

3. Ciascun affiliato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale può presentare ricorso avverso la sua esclusione dall'Assemblea Nazionale presentando reclamo, tramite la Segreteria Generale che ne accusa ricevuta, trasferendola alla Commissione Verifica Poteri. La decisione della Commissione, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima dell'Assemblea, è definitiva.

4. Ciascun partecipante avente diritto a voto, può far pervenire alla Giunta Esecutiva, tramite la Segreteria Generale, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, proposte di argomenti da inserire all'ordine del giorno; la competenza a decidere sull'inserimento degli argomenti spetta alla Giunta Esecutiva, l'eventuale modifica dell'ordine del giorno sarà comunicata ai partecipanti all'apertura dei lavori assembleari.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. L'ordine dei lavori dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva è il seguente:

a. elezione ufficio di presidenza;

b. saluto personalità;

c. elezione commissione per lo scrutinio;

d. elezione commissione per la mozione;

e. relazione presidente;

f. relazione collegio dei revisori dei conti,

g. illustrazione degli altri punti all'ordine del giorno;

h. discussione generale;

i. votazione della relazione del Presidente;

l. votazione sulla mozione;

m. elezione organi centrali;

n. scrutinio;

o. proclamazione degli eletti.

2. L'ordine dei lavori dell'Assemblea Straordinaria viene stabilito dalla Giunta Esecutiva; i partecipanti che intendono intervenire nei dibattiti devono iscriversi a parlare presso l'Ufficio di Presidenza, che a suo insindacabile giudizio, preventivamente, stabilisce la durata degli interventi, altresì stabilisce l'ordine degli stessi.

ART. 8 - UFFICI DELL'ASSEMBLEA
1. Gli Uffici dell'Assemblea sono:
a) Presidenza.
L'Assemblea all'apertura dei lavori elegge, su proposta del Presidente dell'Ente, l'Ufficio di Presidenza composto da tre membri, di cui un Presidente ed un Segretario.
I componenti l'ufficio di Presidenza dirigono a turno e secondo necessità i lavori assembleari, in base alle norme stabilite dal presente R.O.
Il Presidente proclama il risultato di ogni singola delibera e/o votazione. Il Segretario registra gli atti dell'Assemblea redigendo apposito verbale. In caso di necessità, l'Ufficio di Presidenza può nominare questori, preposti al mantenimento dell'ordine dell'Assemblea.
b) Segreteria.
La Segreteria è composta dalla Segretaria Generale dell'Ente e da tre membri nominati dalla Giunta Esecutiva; viene insediata sessanta giorni prima della celebrazione della Assemblea. La Segreteria provvede al servizio logistico/organizzativo ed è depositaria di tutti gli atti dell'Assemblea; assolve a tutte le funzioni specificamente attribuite dal presente R.O.
c) Commissione verifica poteri.
La Commissione verifica poteri è formata da tre componenti nominati dalla Giunta Esecutiva, si insedia sessanta giorni prima della celebrazione dell'Assemblea ed elegge, nel suo ambito, un Presidente; decide a maggioranza sulle questioni ad essa demandate.
I suoi componenti non potranno essere candidati alle cariche sociali.
In sede assembleare, prima dell'apertura dei lavori, verifica l'identità dei partecipanti, nonché il titolo degli stessi a partecipare, rilascia la tessera personale di riconoscimento; comunica all'Assemblea i dati delle presenze e redige apposito verbale, indicante il quorum necessario per la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea.
d) Commissione per la mozione.
La Commissione per la mozione è composta di tre membri eletti dall'Assemblea tra i partecipanti, su proposta della Presidenza.
Può proporre all'Assemblea di votare le singole mozioni o riunire più mozioni, consimili o, comunque redigere un documento che riassume i singoli elaborati.
Le mozioni sia di carattere generale che specifico, se approvate, impegnano gli organi dell'Ente alla loro osservanza.
Le mozioni possono essere presentate all'Ufficio di Presidenza sottoscritte da un minimo di 20 aventi diritto al voto, sino al termine della discussione generale, e possono essere illustrate da uno dei presentatori.
e) Commissione per lo scrutinio.

La Commissione è composta da almeno cinque membri eletti dall'Assemblea tra i partecipanti aventi diritto a voto che non siano candidati alle cariche sociali ed ha il compito di dirigere e controllare il regolare svolgimento di tutte le operazioni elettorali.

Le deliberazioni della Commissione per lo scrutinio sono inappellabili ed impegnano l'Assemblea. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 9 - COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

1. Tutti coloro che intendono rivestire cariche sociali nazionali elettive, qualora ne ricorrano i presupposti, devono presentare la loro candidatura nell'ambito di una lista elettorale.

Ogni lista deve contenere il nome ed il cognome del candidato, con la specifica indicazione della carica cui concorre.

2. Alla lista che avrà raggiunto il maggior numero dei voti, saranno assegnate tutte le cariche oggetto della votazione.

La lista deve comprendere un numero di candidati pari ai membri dell'organo da eleggere, deve essere sottoscritta da almeno 200 aventi diritto a voto; ogni delegato può sottoscrivere soltanto una lista per ogni organo.

Le liste devono essere presentate presso la Segreteria dell'Assemblea, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori.

Nelle assemblee territoriali le liste devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto.

ART. 10 - SEGGI ELETTORALI ED OPERAZIONI DI VOTO

1. L'adozione di sistemi di voto elettronico in, occasione delle sole assemblee elettive nazionali, è da intendersi come obbligatoria. Le operazioni di voto di seguito dettagliate sono da intendersi a scrutinio segreto nella modalità del voto elettronico in presenza.

La procedura informatizzata di votazione in forma elettronica dovrà essere suddivisa in due fasi distinte:

I. Accreditamento

II. Votazioni/scrutinio

1. Accreditemento

a) Per snellire e velocizzare la fase di **accreditemento**, questa deve avvenire quanto più possibile su di un *data base* già approntato dalla sede nazionale contenente l'elenco degli aventi diritto al voto e i dati anagrafici del rappresentante dell'avente diritto presente in assemblea o dell'eventuale delegato o dell'eventuale supplente.

Il sistema dovrà consentire, su decisione della Commissione Verifica Poteri, eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del suddetto elenco durante la fase di accredito in assemblea.

b) Dovrà essere possibile registrare le deleghe esclusivamente nel numero e nelle modalità consentite dalla normativa di riferimento e dallo Statuto.

c) Il calcolo dei *quorum* costitutivi e deliberativi deve avvenire in assoluto rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

2. Votazioni/scrutinio

a) Il voto deve essere effettuato in maniera del tutto anonima e segreta in appositi spazi riservati e protetti anche alla vista, dove verranno allocati idonei dispositivi informatici (pc, tablet ecc.) sui quali votare.

b) Il sistema non dovrà in alcun modo consentire di poter risalire al voto espresso dai singoli votanti, né direttamente né indirettamente.

c) Il voto dovrà essere univoco (l'avente diritto potrà votare solo una volta per singola votazione ed esclusivamente per la propria categoria di appartenenza);

d) Dovrà essere consentito votare "scheda bianca";

e) Dovrà essere impossibile per il votante rendere un voto nullo;

f) Al votante, dovrà essere consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mentre per quanto riguarda l'elezione dei componenti degli altri organi il sistema non dovrà consentire l'espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste nei singoli statuti.

g) dovrà essere approntata una modalità di eventuale verifica "manuale" della corrispondenza fra il numero dei votanti, i voti totali ed i voti espressi (ad es. attraverso la stampa di ricevute di avvenuta votazione che garantiscano comunque l'anonimato della scheda).

h) Le liste devono essere presentate presso la segreteria dell'Assemblea, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio lavori.

Le votazioni possono avvenire:

- a) Per acclamazione (**ad esclusione delle assemblee soggette al Dlgs - Art. 1 di n. 71/2024**);
- b) Per appello nominale;
- c) A scrutinio segreto.
- d) Qualora siano presentate due o più liste le votazioni per gli organi centrali devono avvenire a scrutinio segreto.

3. Prima dell'inizio delle operazioni di voto la Commissione per lo scrutinio si costituisce in seggio elettorale eleggendo tra i propri membri un Presidente.

4. Il verbale dello svolgimento e dei risultati delle elezioni viene sottoscritto da tutti i suoi componenti e deve essere consegnato alla Presidenza per essere inserito tra gli atti ufficiali dell'Assemblea. Per l'esercizio di voto i partecipanti debbono farsi riconoscere dalla commissione del seggio mediante presentazione della tessera personale di partecipazione all'assemblea e di un documento di riconoscimento valido.

ART. 11 - LIMITI ALLA RAPPRESENTANZA - DELEGHE

1. Ciascun organismo sarà rappresentato dal Presidente, il quale potrà delegare in propria vece uno dei membri del Consiglio Direttivo risultante dall'ultima domanda di affiliazione all'Ente.

2. La delega può essere conferita, oltre ai casi del primo comma, solamente ad altro avente diritto al voto.

3. Il conferimento delle deleghe è disciplinato dall'Art.12 dello Statuto.

SEZIONE 2 – ALTRE STRUTTURE

ART.12 IL SEGRETARIO GENERALE – FUNZIONI

Il Segretario Generale:

1. è incaricato dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 3 dello Statuto;

2. controfirma e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale;

3. coadiuva il Presidente e il Vice Presidente Vicario nella gestione dei rapporti con le Istituzioni sportive ed extra sportive;

4. coordina l'attività generale dei Comitati territoriali, dei Settori e delle Aree extra sportive;

5. è responsabile e garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell'Ente;
6. è responsabile per indirizzo e controllo del personale dell'Ente congiuntamente al Direttore Amministrazione e Controllo.
7. predispone la pianta organica del personale da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva;
8. controfirma e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale;
9 compila i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva ed è responsabile della tenuta dei relativi libri; ha funzioni di segreteria e verbalizzazione per l'attività e le riunioni dei Comitati e Commissioni.
ART.13 - DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO – FUNZIONI
1.E' incaricato dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 3 dello Statuto
2.Si occupa di coordinare le attività amministrative dell'Ente e di controllo con il Vice Presidente Vicario;
3.Redige relazioni o verbali registranti le delibere amministrative degli organi decisionali o le attività dell'Ente
4.Predispone gli atti necessari per assicurare l'implementazione delle decisioni della dirigenza, gli atti relativi all'acquisto dei prodotti e dei mezzi necessari e gli atti che concernono i rapporti esterni dell'organizzazione.
5.Collabora con la Segretario Generale e coordina gli aspetti amministrativi dell'assunzione e della gestione del personale;
6.Gestisce le risorse e le spese degli uffici di sua competenza, collaborando con la Segreteria Generale.
ART.14 IL DIRETTORE TECNICO – FUNZIONI
1. è incaricato dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 3 dello Statuto
2. è il riferimento operativo dei Settori e dei Coordinatori di Disciplina dei quali monitora l'attività tecnica, formativa e, verificandone gli atti;
3. coordina l'attività di Settori, Commissioni, Consulte di natura tecnica costituiti ai sensi degli Artt. 34 e 35 dello Statuto;
4. predispone le norme previste dall'Art.24 del presente Regolamento Organico per l'iscrizione all'Albo Nazionale degli operatori sportivi di ASI, attraverso il rilascio delle dovute certificazioni ove ve ne fossero le condizioni;
5. fornisce il suo parere non vincolante sulla bozza dei regolamenti dei settori tecnici;
ART.15 IL DIRETTORE TECNICO DEL TERZO SETTORE – FUNZIONI
Il Direttore Tecnico Terzo Settore:
1. è incaricato dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 3 dello Statuto

2. Secondo le linee di indirizzo della Giunta Esecutiva, coordina l'attività di Terzo settore ed è il riferimento operativo dei Settori e delle Aree extra sportive dei quali monitora l'attività tecnica, formativa, associativa e progettuale;
3. Predisporre le norme previste dall'Art. 21 del presente regolamento organico per l'iscrizione all'Albo Nazionale degli operatori del Terzo Settore di ASI, attraverso il rilascio delle dovute certificazioni ove ne fossero le condizioni;
4. Fornisce il suo parere non vincolante sulla bozza dei regolamenti dei settori e delle aree extra sportive.
ART.16 IL DIRETTORE SPORTIVO – FUNZIONI
1. è incaricato dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 3 dello Statuto;
2. è il riferimento operativo per quanto concerne l'attività sportiva dei Settori e dei Coordinatori di disciplina dell'Ente;
3. coordina l'attività sportiva Nazionale e l'organizzazione dei Campionati Nazionali dei diversi Settori tecnici e/o discipline e di eventuali manifestazioni sportive Nazionali promosse dall'Ente;
4. Intrattiene rapporti con i responsabili di settore e/o disciplina, nonché con i Comitati territoriali, concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive a livello territoriale e le fasi di qualifica ai diversi campionati Nazionali;
5. Analizza e approva di concerto con il Segretario Generale le candidature all'organizzazione dei diversi Campionati Nazionali;
6. Collabora con il Direttore Tecnico e con gli altri Direttori delle diverse aree al raggiungimento di comuni obiettivi per la crescita dell'Ente.
ART. 17 - COMMISSIONI DI STUDIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
1. Ai sensi dell'Art.17 com. 5 dello Statuto il Consiglio Nazionale, in base agli interessi ed alle necessità dell'Ente, può costituire Commissioni di Studio, sia temporanee che permanenti.
2. Ciascuna commissione è formata da componenti il Consiglio stesso, nominati dal Presidente di esso, e da un componente la Giunta Esecutiva che ne assume il coordinamento, nominato dal Presidente dell'Ente, sentita la Giunta Esecutiva.
3. Ai due Vice Presidenti del Consiglio Nazionale, è demandata la verifica del funzionamento delle commissioni.
4. Per le commissioni temporanee, viene preventivamente indicato il termine di

vigenza entro il quale la commissione deve presentare un elaborato conclusivo da far pervenire al Presidente del Consiglio Nazionale.

COMMISSIONI, COMITATI E CONSULTE COSTITUITI DALLA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 18 - COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI

1. Ai sensi dell'Art. 18 comma 14 e 15 e 34 dello Statuto la Giunta Esecutiva può costituire Commissioni, Comitati e Consulte che si occupino di particolari aspetti dell'attività associativa

2. Ai sensi dell'Art. 18 comma 3 dello Statuto la Giunta Esecutiva nomina il Presidente ed il Vice Presidente Vicario della Consulta dei Comitati Periferici.

3. I due vice Presidenti della Consulta sono eletti dai componenti della struttura nel proprio ambito.

4. Il Responsabile di ciascuna struttura partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale.

5 - Le funzioni di segretario delle strutture sono demandate alla Segretaria Generale che provvede alla redazione dei verbali delle riunioni, con facoltà di delegare quest'ultima funzione a soggetti di sua fiducia.

6. Il Presidente della Commissione, Comitato o Consulta indice le riunioni della stessa che potranno tenersi al massimo due volte l'anno.

Art. 19 - CONSULTA DEI COMITATI TERRITORIALI

1. La Consulta dei Comitati Territoriali è composta dai Presidenti di questi ultimi, tra i quali la Giunta Esecutiva nomina il Responsabile della Consulta.

Alle sue riunioni partecipano senza diritto di voto i Delegati ed i Commissari periferici.

2. Ai sensi dell'Art. 18 comma 3 dello Statuto la Giunta Esecutiva nomina il Presidente ed il Vice Presidente Vicario della Consulta dei Comitati Territoriali.

COMITATO TECNICO SPORTIVO

Art. 20 - COMPOSIZIONE, NOMINE E FUNZIONI

1 - Il Comitato Tecnico è composto dal Direttore Tecnico, nominato dalla Giunta Esecutiva, che ne coordina l'attività, e da almeno cinque componenti tutti con particolare esperienza nelle attività praticate dall'ASI. I componenti, uno dei quali con veste di segretario, sono nominati dal Direttore Tecnico tra i Responsabili dei settori riconosciuti ai sensi dell'art. 33 dello Statuto. Uno di essi può svolgere le funzioni di segretario nel caso in cui il S.G. fosse impossibilitato a procedere in ossequio all'art.14 del presente Regolamento. Diversamente, il Direttore Tecnico potrà all'occorrenza individuare altro soggetto a ciò occasionalmente designato.

2. Il Comitato ha il compito di coadiuvare il D.T. nel coordinamento delle attività di

tutti i Settori riconosciuti dall'Ente, nonché quelle dei Coordinamenti di Disciplina, con particolare riferimento allo sviluppo di tutte le attività istituzionali ASI, sulla base della programmazione e delle indicazioni che il D.T. indicherà al Comitato stesso.

3 – Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto il Segretario Generale. La riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

ART 21 –SETTORI SPORTIVI

1. Ai sensi degli Artt. 5 com.1, 34 comm.1,3 dello Statuto, ai settori sportivi e ai coordinamenti di disciplina è data facoltà di accogliere organismi affiliati (ad esclusione delle polisportive) solo per la disciplina sportiva legata alla nomina effettuata ai sensi dell'art. 17 com.8 dello Statuto.

2. La Giunta Esecutiva emana, su proposta della Direzione Tecnica, le Linee Guida per la parte formativa e didattica, per l'istituzione dell'Albo degli operatori, per le procedure di riconoscimento delle qualifiche tecniche alle quali i Settori ed i Coordinamenti di Disciplina devono adeguarsi nell'elaborazione dei propri regolamenti da sottoporre all'approvazione della Giunta.

3. La Giunta Esecutiva può costituire Settori di Servizio secondo le esigenze dell'Ente nominando il responsabile. La Giunta Esecutiva potrà altresì provvedere all'abolizione o alla modifica di uno o più Settori, nonché alla sostituzione del responsabile di Settore

4. Entro il 15 ottobre di ogni anno i Responsabili dei Settori e i Coordinatori di disciplina sono tenuti ad inviare al Direttore Tecnico secondo le modalità disposte dal Segretario Generale, una relazione sull'attività svolta nel periodo intercorso tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 31 ottobre di quello in corso. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno invece inviare il programma dell'attività che intendono svolgere nell'anno in corso.

5. I Responsabili di Settore e i Coordinatori di Disciplina, nominati ai sensi dell'Art.33 comma 2 dello Statuto, con esclusione dei Settori di Servizio, devono iscriversi all'Albo Nazionale sottoscrivendo la lettera d'intenti inviata a cura della Segreteria Generale, d'intesa con la Direzione Tecnica

6. I Responsabili di Settore e i Coordinatori di Disciplina, devono predisporre e depositare presso l'Ente il regolamento tecnico che preveda le regole e le norme di svolgimento della propria attività tecnica e sportiva.

7. A norma di quanto previsto dall'art.33 comma 6 dello Statuto ogni Settore e Coordinamento di disciplina può dotarsi di coordinatori responsabili territoriali, i quali sono obbligati ad accettare ed applicare il regolamento tecnico di settore o disciplina.

8. La Giunta Esecutiva prende atto dei sei rappresentanti dei Settori nel Consiglio Nazionale previsti dell'Art. 15 com.1 lett. d) dello Statuto già indicati dall'Assemblea.
Art 22 – SETTORI E AREE EXTRA SPORTIVE
1. Ai sensi degli Artt. 1 com.2, 2 com.2,6 com.1, 33 com.1 dello Statuto, ai Settori e alle Aree extra sportive è data facoltà di affiliare circoli sportivi, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazioni giovanili, associazioni ambientaliste ed enti del Terzo settore, nell'ambito della nomina conferita.
2. La Giunta Esecutiva emana le Linee Guida per la parte formativa e didattica, per l'istituzione dell'Albo degli operatori, per le procedure di riconoscimento delle qualifiche tecniche alle quali i Settori e le Aree extra sportive devono adeguarsi nell'elaborazione dei propri regolamenti da sottoporre all' approvazione della Giunta.
3. La Giunta Esecutiva può costituire Settori di Servizio nell'ambito delle Aree extra sportive secondo le esigenze dell'Ente nominando il responsabile. La Giunta Esecutiva potrà altresì provvedere all'abolizione o alla modifica di uno o più Settori, nonché alla sostituzione del responsabile di Settore.
4. Ai sensi dell'Art. 33 com.1 le Aree extra sportive previste dallo statuto sono le seguenti:
- Area Cultura;
- Area Ambiente;
- Area Sociale;
- Area Protezione civile.
Ai sensi dell'Art.2 com.2 e com.4 possono essere costituite, con delibera della Giunta esecutiva, anche le Aree extra sportive assistenziali, formative e per la cooperazione allo sviluppo, nonché tutte le Aree che si rendessero necessarie per la complessiva crescita dell'Ente nelle attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), m), t), y) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore.
CAPO III – ORGANI TERRITORIALI

ART. 23 - ASSEMBLEE DEI COMITATI TERRITORIALI

1. I comitati territoriali si riuniscono in assemblea ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio per l'elezione dei vari organi; le assemblee dei Comitati Provinciali e Comunali devono essere celebrate entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva; le assemblee dei Comitati Regionali devono essere celebrate entro i sessanta giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva.

2. Il delegato periferico constatato il raggiungimento del numero minimo di società affiliate per la costituzione dell'organo periferico, deve provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva, da celebrarsi trascorsi quindici giorni dalla convocazione.

In caso di mancata convocazione dell'assemblea nei termini di cui sopra, la Giunta Esecutiva nomina un Commissario che deve provvedere a tale convocazione.

3. Le Assemblee elettive dei Comitati periferici che si svolgono dopo l'effettuazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva, hanno validità fino alla successiva Assemblea Nazionale Elettiva.

4. Il Presidente del Comitato Regionale competente per territorio o in sua vece un componente del comitato stesso, presiede le assemblee provinciali e quelle dei Comitati comunali.

5. Le Assemblee dei Comitati Regionali, il cui calendario deve essere concordato nell'ambito della Consulta dei Comitati Periferici, sono presiedute dal Presidente o da un componente la Giunta Esecutiva.

6. A tutte le Assemblee periferiche partecipano senza diritto di voto i dirigenti Nazionali dell'Ente.

7. Alle Assemblee regionali, per quanto compatibili, si applicano le norme statutarie previste per l'Assemblea Nazionale.

8. La convocazione delle Assemblee, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data di celebrazione, viene effettuata dal presidente o dal delegato o commissario, tramite qualsiasi mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento, contenente data, ora e luogo di svolgimento, nonché ordine del giorno dell'Assemblea; ad essa deve essere accluso l'elenco degli organismi affiliati, partecipanti con diritto di voto, elenco redatto dalla Segreteria Generale.

9. Le Assemblee degli organi regionali devono considerarsi validamente costituite con la presenza, in seconda convocazione, di almeno il 35% degli aventi diritto a voto. Nel caso in cui l'Ente abbia più di 5.000 organismi affiliati si applica un quorum costitutivo di almeno il 20% degli aventi diritto a voto.

10-Tutte le deliberazioni assembleari, ad eccezione della proposta di scioglimento, da deliberarsi con la maggioranza prevista dall'art. 39 del presente Statuto, devono essere adottate a maggioranza dei voti presenti in Assemblea, ai sensi dell'art.21 del codice civile;

11- Il Presidente e gli organi del comitato territoriale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

12- In caso di candidatura a Presidente regionale successiva al terzo mandato consecutivo, lo stesso è eletto secondo quanto stabilito dall'art.16 com2 del Dlgs 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i (ossia i 2/3 dei voti validamente espressi dall'assemblea regionale)

13- Le Assemblee degli organi provinciali e comunali devono considerarsi validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli aventi diritti al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

14. Il Presidente del comitato periferico o il delegato o il commissario, provvede precedentemente all'Assemblea a nominare la Commissione Assembleare, composta di tre membri non candidati ad alcuna delle cariche, che svolge funzioni di verifica poteri e scrutinio. L'Assemblea Provinciale e quella dei Comitati città Metropolitane eleggono il Presidente ed il Segretario della riunione tra i partecipanti con o senza diritto di voto.

15. Eventuali ricorsi relativi alla composizione dell'elenco definitivo degli aventi diritto a voto, devono essere presentati alla Segreteria Generale almeno 8 (otto) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

16. Tutti coloro che intendano candidarsi ad una carica periferica devono presentare la propria candidatura al Presidente del Comitato periferico o al delegato o al commissario del Comitato periferico e alla Segreteria Generale almeno 8 (otto) giorni prima dell'orario fissato per la prima convocazione.

17. Il Presidente del comitato periferico eletto, provvederà a rimettere alla Segreteria Generale, entro sette giorni dall'Assemblea, gli atti della stessa, per la presa d'atto da parte della Giunta Esecutiva.

ART. 24 - CONSIGLIO DIRETTIVO DEI COMITATI TERRITORIALI

1. Il Consiglio Direttivo del Comitato territoriale elegge tra i propri componenti un Vicepresidente ed un Segretario Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo del Comitato periferico, su proposta del Presidente, nomina un Responsabile Terzo Settore, con il compito di coordinare tutti gli Enti del Terzo Settore

affiliati.
3. Il Consiglio Direttivo del Comitato periferico, a pena di decadenza, deve riunirsi almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente; altresì può essere convocato straordinariamente dalla metà più uno dei membri eletti; possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo del comitato periferico i dirigenti nazionali e a quelle del Comitato Provinciale e del Comitato della Città Metropolitana il Presidente o Delegato o Commissario Regionale territorialmente competente, nonché a quelle del Comitato della Città Metropolitana il Presidente Provinciale di competenza territoriale.
4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo il Segretario deve redigere apposito verbale da conservare agli atti e, su richiesta della Segreteria Generale, inviarne copia alla Segreteria Generale stessa.
5. Gli organismi affiliati debbono informare i Comitati o i Delegati Provinciali di riferimento circa le attività svolte e le iniziative in programma.
ART.25- FIDUCIARI COMUNALI, CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE
1. Il Presidente del Comitato Provinciale, per una migliore funzionalità e presenza sul territorio, può nominare Fiduciari Comunali, Fiduciari Circostrizionali e Fiduciari di quartiere; per le Città Metropolitane la nomina dei fiduciari circostrizionali, municipali e di quartiere spetterà al Presidente del Comitato della Città Metropolitana su proposta del Presidente del Comitato Provinciale.
2. Detti dirigenti debbono operare secondo le direttive stabilite dal Comitato che li ha nominati.
3. Con il rinnovo delle cariche provinciali anche quelle comunali, circostrizionali e di quartiere devono essere rinnovate.
ART. 26 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
1. Gli organi periferici si avvalgono delle entrate determinate da quote di affiliazioni, tesseramenti sportivi e tecnici, dai contributi di privati e di enti pubblici, dall'organizzazione di manifestazioni sportive e da ogni altra entrata che possa contribuire all'attivo sociale.
2. Al termine di ogni anno il Presidente del Comitato periferico deve compilare un bilancio consuntivo, che, corredato dalla relazione del Revisore dei Conti unico, deve essere inviato alla Segreteria Generale entro il 28 febbraio di ogni anno, pena decadenza di eventuali contributi previsti.
3. I documenti giustificativi delle spese effettuate dal Comitato periferico devono essere opportunamente conservati agli atti del Comitato stesso per almeno cinque anni e, qualora ne venga fatta richiesta, messi a disposizione del Segretario Generale.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Presidente del Comitato Territoriale deve stilare un'ipotesi delle entrate e delle uscite che ritiene rispettivamente di percepire e di

affrontare nel corso dell'anno successivo ed inviare entro dieci giorni dalla sua predisposizione tale documento al Segretario Generale.

TITOLO 3 – RAPPORTI TRA SETTORI E COMITATI TERRITORIALI

ART. 27 – OBBLIGO DI INFORMATIVA

1. Il Settore che intende organizzare un evento, episodico o periodico, ha l'obbligo di informare immediatamente il Comitato Provinciale e quello Regionale o altro Settore/Coordinamento tecnico competenti, favorendone la collaborazione.

L'organizzazione delle attività sportive ed extra sportive è regolata dal Vademecum Comitati/Settori.

2. Il Comitato territoriale che prenda analoga iniziativa deve informare il competente Settore. L'organizzazione delle attività è regolata dal Vademecum Comitati/Settori.

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Segretario Generale, sentito il parere del Direttore Tecnico e del presidente della Consulta dei Comitati territoriali, ha facoltà di chiedere l'apertura d'ufficio del procedimento disciplinare d'urgenza invitando il procuratore Sociale all'immediata iscrizione nell'apposito ruolo, inibendo ogni tipo di attività svolta sino al pronunciamento del procuratore sociale che deve avvenire entro massimo 30 gg.

TITOLO 5 - CONTROVERSIE E SANZIONI DISCIPLINARI

ART.28 – MODALITA' PER RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL PROCURATORE SOCIALE

1. Il Tesserato, ovvero il legale rappresentante di un comitato territoriale e/o di un organismo affiliato, che ritiene essersi verificato un illecito disciplinare in suo danno, ovvero in danno all'organismo rappresentato, può richiedere, entro trenta (30) giorni dalla conoscenza del fatto, l'intervento del Procuratore Sociale affinché quest'ultimo svolga le necessarie indagini.

2. A tal fine l'interessato deve inviare alla Segreteria Generale, presso la sede nazionale dell'Ente, una apposita richiesta contenente la narrativa del fatto e l'illustrazione dei motivi per i quali si ritiene leso dall'accaduto e dal comportamento di altro tesserato; deve altresì allegare la documentazione che reputa necessaria a comprovare le sue asserzioni, nonché l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo fissato dalla Giunta Esecutiva quale contributo ai costi necessari ad adire il Procuratore Sociale. Dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta la Segreteria Generale provvederà ad inoltrare al Procuratore Sociale tutti gli atti

3. Il versamento deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Segretario Generale.

4. Una volta ricevuto quanto sopra il Procuratore Sociale provvede all'iscrizione del procedimento nell'apposito ruolo applicando la normativa contenuta all'art. 28.

5. Il tesserato che invece ritiene essersi verificato un illecito disciplinare non in suo danno può informare di ciò il Procuratore Sociale secondo le medesime modalità innanzi riportate, ma non è tenuto al versamento dell'importo di cui al secondo comma.

6. Il Procuratore Sociale può altresì agire di propria iniziativa, ovvero essere adito da un organo nazionale o da un ufficio centrale di ASI qualora ritenga essersi verificata una violazione disciplinare; in queste fattispecie non sussiste l'obbligo del versamento della somma di cui al secondo comma.

ART.29 - NORME PROCEDURALI IN MATERIA DISCIPLINARE - PRIMO GRADO

1. Quando il Procuratore Sociale, all'esito delle indagini svolte, deferisce uno o più tesserati alla Commissione Disciplinare, la stessa deve fissare la data di discussione del procedimento, dandone avviso per iscritto almeno cinque giorni prima all'incolpato, cui andrà comunicato anche l'addebito mossogli, ed al Procuratore Sociale.

2. Le parti entro l'atto della formale apertura della riunione innanzi alla commissione d'Appello potranno presentare richieste istruttorie e depositare documenti e memorie difensive; l'incolpato potrà altresì, entro lo stesso termine, chiedere di essere ascoltato personalmente.

3. Il termine suddetto è perentorio ed il mancato rispetto di esso comporterà la decadenza da ogni istanza probatoria. L'incolpato potrà farsi rappresentare da un Avvocato o da un iscritto all'Ente.

4. Ogni deposito potrà essere effettuato prima dell'udienza presso la Segreteria Generale dell'Ente, che lo trasmetterà il giorno stesso alla Commissione Disciplinare, ovvero innanzi a quest'ultimo al momento della formale apertura della riunione.

5. Sulle richieste istruttorie la Commissione Disciplinare decide con ordinanza motivata; chiusa l'istruttoria dibattimentale, la stessa invita le parti alla discussione, nel corso della quale l'incolpato o il suo difensore parlerà per ultimo; non sono ammesse repliche.

6. Chiusa la discussione, entro cinque giorni il Presidente della Commissione disciplinare emetterà la sua decisione motivata, che sarà integralmente comunicata alle parti a mezzo raccomandata a.r.

7. In caso di richiesta di sospensione cautelativa presentata dal Procuratore Sociale, la Commissione Disciplinare dovrà darne comunicazione immediata all'incolpato, che entro il termine perentorio di tre giorni potrà far pervenire alla commissione stessa, per il tramite della Segreteria Generale, una memoria difensiva sulla questione.

ART.30 - NORME PROCEDURALI IN MATERIA DISCIPLINARE - FASE D'APPELLO

1. Il ricorso avverso la decisione di primo grado previsto dall'art. 26 comma 3 dello Statuto va inoltrato, dall'incolpato o dal suo difensore ovvero dal Procuratore Sociale, nel termine previsto da detta norma a pena di decadenza, alla Segreteria Generale che lo trasmetterà immediatamente al Presidente.

2. Il Presidente della Commissione Disciplinare d'Appello deve fissare la data di discussione del procedimento, dandone avviso per iscritto almeno cinque giorni prima all'incolpato ed al Procuratore Sociale.

3. La discussione innanzi la Commissione Disciplinare d'Appello è orale e non può essere svolta attività istruttoria, fatta salva quella relativa alle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, purché siano state formalmente riproposte nell'atto di gravame.

ART. 31 - NORME PROCEDURALI IN MATERIA ARBITRALE

1. Nei casi di controversia di cui all'art. 48 com.3 dello Statuto chi intenda adire il Collegio Arbitrale deve darne comunicazione a mezzo raccomandata a.r. al controinteressato e alla Commissione disciplinare, indicando il nominativo del proprio arbitro, prescelto tra i professionisti esperti nella materia oggetto dell'arbitrato, avvocati o tesserati ASI.

2. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, il controinteressato deve inviare all'istante e al suddetto Presidente, a mezzo raccomandata a.r., la comunicazione della nomina del proprio arbitro; in caso sia omessa tale nomina, essa sarà effettuata dalla Commissione Disciplinare.

3. Il Collegio Arbitrale è presieduto dal Presidente della Commissione Disciplinare o da un componente di questa da lui nominato.

4. Il procedimento arbitrale sarà regolato in base alle disposizioni di cui agli art. 806 e sgg. del Codice di Procedura Civile.

ART. 32 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni applicabili alle persone fisiche iscritte all'Ente per il tramite degli organismi affiliati, secondo la gravità del fatto, sono le seguenti:

a) ammonizione;

b) ammonizione con diffida;

c) squalifica per gli atleti e sospensione per soci individuali e dirigenti sino ad un massimo di tre anni;

d) radiazione

2. Agli organismi affiliati sono applicabili:

a) deplorazione;

b) deplorazione con diffida;

c) ammenda;

d) sospensione fino a tre anni;
e) radiazione.
3. Ai dirigenti centrali e periferici ed ai soci ad honorem sono applicabili:
a) censura;
b) censura con diffida;
c) sospensione fino ad un massimo di un anno;
d) radiazione.
4. Nell'irrogazione delle sanzioni devono essere valutati, oltre al livello di gravità dell'infrazione, a favore i buoni precedenti sportivi e le eventuali circostanze attenuanti, a carico la recidiva e le eventuali circostanze aggravanti, con il criterio dell'equivalenza o prevalenza.
5. Tutte le decisioni devono essere pubblicate sugli organi ufficiali dell'Ente.
ART. 33- COMMISSIONE GIUDICANTE
Nel caso in cui il regolamento della singola manifestazione preveda la presenza della Commissione Giudicante, questo può infliggere sanzioni di durata non superiore a quella della manifestazione stessa; nei casi più gravi deve investire l'Ufficio del Procuratore Sociale, salvo provvedimenti validi per la durata della manifestazione stessa, secondo le procedure di cui allo Statuto ed al presente Regolamento Organico.
ART. 34- PROVVEDIMENTI CAUTELARI
1. Nel caso di provvedimenti cautelativi nei confronti di un tesserato, quale la sospensione, presi da un organo centrale o periferico per gravi ragioni d'urgenza, l'Ufficio del Procuratore Sociale deve esserne immediatamente informato e deve, nelle 48 ore successive all'emanazione del provvedimento, emettere convalida, pena la perdita di efficacia del provvedimento stesso.
2. In ogni caso i provvedimenti cautelativi perdono efficacia se entro 60 giorni non vengono confermati da una decisione definitiva della Commissione disciplinare secondo le norme procedurali innanzi stabilite
3. Nel caso si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI la Commissione Disciplinare d'Appello è competente ad adottare il conseguente provvedimento cautelare esecutivo nell'ambito ASI.
4. La Commissione, una volta venuta a conoscenza dell'esistenza del provvedimento giurisdizionale ordinario, emette quello cautelare interno, senza espletare alcuna attività istruttoria e senza procedere all'audizione dell'interessato.
5. La sua decisione non è soggetta ad impugnativa.
TITOLO 6 – MODALITA' RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI ED ALTRE STRUTTURE

ART. 35

1. Su insindacabile decisione del soggetto convocante le riunioni degli organi collegiali e delle altre strutture a livello nazionale si possono svolgere anche a distanza tramite mezzi di audio conferenza e/o videoconferenza o altre modalità telematiche, purché sia garantita l'effettiva facoltà di partecipazione degli aventi diritto. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il soggetto deputato a presiederla.

2. I termini e le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni sono le stesse di quelle previste dallo Statuto per lo svolgimento ordinario delle medesime.

3. Il Procuratore Sociale può determinare l'effettuazione a distanza delle audizioni da lui disposte.

APPROVATO IL

12/02/2025

